

ISTRUZIONI OPERATIVE N.9

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2022.

1 PREMESSA

I regolamenti UE n. 1306/2013 e n. 1307/2013 disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo 2015-2020.

documento pubblico

Il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Le presenti Istruzioni Operative illustrano le specificità riguardanti le modalità di presentazione della domanda unica per la campagna 2022.

Si rammenta che la domanda unica deve essere sottoscritta dall'agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini dell'univocità dell'imputazione della domanda all'agricoltore. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda di aiuto, nonché dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili. Ai fini dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda deve essere acquisito il documento di identità in corso di validità. A tal fine può essere utilizzato il documento già depositato nel fascicolo aziendale.

2 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO

Al fine della presentazione della Domanda Unica il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) deve costituire o aggiornare - precedentemente - il "fascicolo aziendale elettronico" e compilare il "piano di coltivazione", secondo quanto indicato nelle I.O. n. 25 del 30 aprile 2015.

Gli agricoltori che non abbiano perfezionato l'aggiornamento del fascicolo aziendale, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante, così come prevista dalla Circolare di armonizzazione di AGEA Coordinamento n. ACIU.2016.119 del 01/03/2016 e dalla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017, al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso l'Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda unica 2022.

2.1 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2022 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda unica.

Allo scopo di consentire l'ordinato e tempestivo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità per l'erogazione dell'aiuto, si raccomanda di inserire tali documenti entro 45 giorni non festivi dalla data di stipula di ciascun atto, eventualmente specificando se si ritiene di avvalersi della possibilità di registrazione differita, in forma cumulativa, dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese di febbraio successivo alla data di stipula del contratto stesso.

I titoli di conduzione inseriti oltre i 45 giorni non festivi dalla data di stipula saranno oggetto di apposite verifiche a campione, propedeutiche alla conclusione dell'istruttoria di ammissibilità, a meno che ricadano nelle seguenti fattispecie: fascicoli di nuova costituzione, subentri nella conduzione dell'azienda.

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo pagatore Agea presentano le domande uniche di pagamento 2022 secondo le modalità di seguito indicate.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel capitolo [7](#).

3 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018, come integrate dalle circolari n. 99157 del 20 dicembre 2018 e n. 0074630 del 11 novembre 2020.

L'Organismo pagatore AGEA attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base della predetta Circolare.

4 PIANO DI COLTIVAZIONE

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i., come integrato dalle I.O. dell'OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020.

5 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2022

È indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa specificando se si tratta di:

1. *'Domanda iniziale';*
2. *'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo, come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.*

3. *'Comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014'*, nel caso in cui si intenda revocare la domanda precedentemente presentata, in tutto o in parte; in tal caso occorre indicare il numero della domanda che si intende revocare.
4. *'Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014'*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Attenzione: qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo art. 3 del Reg. UE 809/2014, "Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. [...] Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze".

A tale scopo, l'AGEA provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi. Conseguentemente, non saranno autorizzate revoche successive alla predetta comunicazione, né potranno essere prese in considerazione eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014.

5.1 Domanda iniziale

In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, l'OP AGEA rende disponibile al richiedente o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto e potrà, se del caso, integrarla o modificarla.

Il produttore può fare la presentazione in forma telematica:

- direttamente sul sito www.agea.gov.it;
- sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

In relazione all'obbligo di presentazione del 100% delle domande basate su strumenti geospaziali, le domande presentate su carta sono irricevibili.

Dal 1° marzo 2021, il Decreto Semplificazioni (n. 76 del 16 luglio 2020) prevede che si possa accedere ai siti web della pubblica amministrazione solo attraverso lo SPID o la carta d'identità elettronica.

5.1.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

Gli agricoltori che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA cui hanno anche conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

5.1.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

Fermo rimanendo quanto previsto dal precedente paragrafo 3 in merito alla costituzione e aggiornamento del Fascicolo, l'azienda agricola in possesso di firma digitale e che non ha delegato il CAA alla presentazione della domanda può presentare la domanda stessa direttamente sul sito www.agea.gov.it. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

Gli agricoltori troveranno la domanda precompilata per la presentazione e potranno, se del caso, integrarla o modificarla. I dati della domanda sono inseriti nel portale SIAN (www.sian.it) e ciascun richiedente riceverà la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

5.2 Modifica della domanda iniziale ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi o aggiungere singole parcelle agricole, nel rispetto dei requisiti previsti dal regime di pagamento diretto – art. 72 Reg UE 1306/2014 - e purché risultino già dichiarati nella domanda unica.

La domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 7.

5.2.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

Gli agricoltori che hanno delegato un CAA possono presentare domanda di modifica in forma telematica presso il CAA stesso.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

5.2.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

Gli agricoltori che non hanno delegato il CAA alla presentazione della domanda, possono presentare domanda di modifica in forma telematica presso l'Organismo pagatore AGEA e possono, se del caso, integrarla o modificarla.

5.3 Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014

È possibile presentare una comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'AGEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore con la presente comunicazione hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. La comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare una comunicazione di ritiro della domanda presso il CAA stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato a un CAA possono presentare domanda di ritiro della domanda presso l'Organismo pagatore AGEA.

Si evidenzia che una comunicazione di ritiro della domanda, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- Riduzione, in tutto o in parte, della richiesta di premio riferita a specifici regimi di aiuto;
- riduzione di superficie utilizzata per singoli appezzamenti.

Attenzione: qualora la comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel capitolo 7.

6 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal DM 7 giugno 2018, n. 5465, la domanda di ammissione al regime di base deve essere presentata entro il 15 maggio.

Pertanto, i termini per la presentazione delle domande all'OP AGEA previste per la campagna 2022, nelle more della pubblicazione di eventuali modifiche alla normativa vigente riguardante il termine ultimo per la presentazione delle domande, sono:

1. domande iniziali: **16 maggio 2022**, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 809/2014 (il 15 maggio 2022 cade di domenica).
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **31 maggio 2022**;
3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'OP AGEA**;
4. Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **10 giugno 2023**.

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata come di seguito indicato:

- Tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola: la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda;
- Direttamente per coloro che non sono assistiti da un CAA: la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda.

6.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio e, quindi, fino al **10 giugno 2022**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

documento pubblico

Tale decurtazione non si applica all'aiuto de minimis richiesto per il grano duro ai sensi del DM 20 maggio 2020, n. 20A03512 pubblicato in G.U. n. 169 del 7 luglio 2020 e smi.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 giugno 2022** sono **irricevibili**.

Il suddetto art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), ai contratti e alle dichiarazioni che siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda stessa. In tali casi si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il **10 giugno 2022** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante**.

6.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) 809/2014, oltre il termine del 31 maggio 2022, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all' 10 giugno 2022.

Tale decurtazione non si applica all'aiuto de minimis richiesto per il grano duro ai sensi del DM 20 maggio 2020, n. 20A03512 pubblicato in G.U. n. 169 del 7 luglio 2020 e smi.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2022**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

6.3 Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi

La procedura della domanda grafica prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari.

I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 16 maggio 2022. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 16 maggio 2022, comunque non oltre la data del **20 giugno 2022**.

6.4 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea sono **irricevibili**.

7 REGIMI DI SOSTEGNO

L'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. UE 1307/2013.

La domanda unica 2022 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- **Regime di pagamento di base, previsto dal Reg. UE 1307/2013:**
 - ♦ Richiesta di attivazione dei titoli posseduti
 - ♦ Accesso alla riserva nazionale
- **Inverdimento**
- **Pagamento per i giovani agricoltori**
- **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e disciplinato dal DM 7 giugno 2018, n. 5465 per misure quali:**
 - Settore zootecnia bovina da latte
 - Bovini da latte (art. 20, comma 1)
 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 5)
 - Bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 8)
 - Settore zootecnia bovina da carne
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
 - Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).
 - Bovini macellati (art. 21, comma 9)
 - ♦ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi;

- ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura;
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità;
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi;
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012
- Settore zootecnia ovi-caprina:
 - Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2)
 - Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 6 e 7)
 - Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23);
 - Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna)
 - Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
 - Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
 - premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
 - Settore riso (art. 24);
 - Settore barbabietola da zucchero (art. 25);
 - Settore pomodoro da industria (art. 26);
 - Settore olio di oliva:
 - superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)
 - superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)
 - superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 6)

L'art. 20, par. 1, comma 2 del Reg. UE 809/2014 stabilisce che «Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013».

L'Organismo Pagatore AGEA è competente dell'erogazione dell'aiuto istituito con DM 02 novembre 2016 n. 11000 e s.m.i. DM 20 maggio 2020, n. 20A03512 pubblicato in G.U. n. 169 del 7 luglio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità stabilite nelle Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore AGEA n. 11 del 1° marzo 2018 e s.m.i.

Le condizioni di ammissibilità per ciascuno degli aiuti suddetti sono illustrate nelle IO n. 48 del 2017 e nelle IO n. 27 del 2018. Le presenti Istruzioni Operative forniscono ulteriori chiarimenti o specificazioni.

7.1 Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013)

I titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base.

I titoli oggetto di trasferimento, per poter essere richiesti e pagati nella domanda unica 2020, devono essere oggetto di una “richiesta di trasferimento” perfezionata tra le parti e inoltrata entro la data ultima di presentazione della domanda unica di pagamento 2022 (entro il 10 giugno 2022).

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro. I titoli attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

Ciascun titolo può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, dettagliatamente descritte nelle n. 9 del 20 febbraio 2020 e s.m.i.

7.1.1 Richiesta di accesso alla riserva nazionale

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve compilare il Quadro B1 del modello di domanda unica, denominato “Regime di pagamento di base – accesso alla Riserva nazionale”.

Le superfici per le quali si intende richiedere l'assegnazione dei titoli o l'aumento del valore degli stessi facendo ricorso alla Riserva Nazionale devono essere dichiarate nella domanda unica. La circolare AGEA prot. n. 49227 dell'8 giugno 2018 e s.m.i, stabilisce i requisiti per l'accesso ad ogni fattispecie e indica la tipologia di documentazione eventualmente necessaria a supporto della richiesta.

Si precisa che per le fattispecie A, B, C.2, D, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

7.2 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III, del Reg. (UE) n. 1307/2013

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a) diversificare le colture;
- b) mantenere il prato permanente esistente; e
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato.

Si sottolinea che l'obbligo del greening si estende a tutte le superfici agricole dell'azienda, comprese quelle non utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

L'art. 2, comma 1, lett. e), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 definisce "prato permanente", tutte le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'Organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.

È stata introdotta l'**aratura** quale criterio da utilizzare per **non includere**, tra i prati permanenti, il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, non compreso nell'avvicendamento colturale da cinque anni o più.

Ai fini dell'esecuzione del relativo controllo, gli agricoltori devono dichiarare l'intenzione di eseguire l'aratura del terreno nel piano di coltivazione (paragrafo 3, lettera G), punto 9 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.):

«G punto 9 Tipo di semina (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti)

Deve essere indicato il tipo di semina praticato:

- 1. Tradizionale (nel quale è ricompresa l'aratura);
- 2. su sodo;
- 3. *minimum tillage*;
- 4. pratiche equivalenti.»

Qualora le superfici in dichiarazione non siano interessate da alcun tipo di semina, si deve indicare *"semina non prevista per la campagna corrente"*.

documento pubblico

7.3 Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal Titolo III, Capo V, del Reg. (UE) n. 1307/2013

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore. I requisiti di giovane agricoltore devono essere posseduti dal beneficiario alla data di presentazione della domanda di aiuto. Qualsiasi modifica successiva di dati relativi all'impresa che può incidere sull'ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non producono effetti ai fini del pagamento dei contributi agricoli, non hanno cioè valenza retroattiva.

Ai sensi dell'art. 17 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'importo del pagamento per i giovani agricoltori è pari al 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore e per un numero massimo di novanta ettari.

L'art. 50, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2017/2393, stabilisce che il pagamento per il giovane agricoltore è concesso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore, purché tale presentazione avvenga nell'arco dei cinque anni successivi alla data di primo insediamento.

Con riferimento al pagamento del premio in favore delle persone giuridiche si considera "giovane agricoltore" ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 colui che esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori.

Si precisa che il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane o i giovani che attribuiscono la qualifica alla persona giuridica nel primo anno di richiesta di premio continuano ad esercitare il potere di controllo effettivo della società in ogni anno successivo.

Pertanto, qualora si verifichi un mutamento della compagine sociale e al posto del soggetto che ha dato il requisito di "giovane" alla persona giuridica nel primo anno di richiesta del premio subentra un nuovo soggetto "giovane" (non presente nel primo anno di richiesta del premio), la società non ha più diritto a percepire il pagamento del premio per il giovane agricoltore.

Qualora, invece, al giovane agricoltore che ha consentito l'attribuzione della qualifica di giovane alla società subentri un nuovo "giovane agricoltore", con poteri di controllo effettivo della società, già presente nella compagine sociale nel primo anno in cui è avvenuta l'attribuzione della qualifica di giovane agricoltore alla società, quest'ultima ha diritto di continuare a percepire il pagamento.

Si precisa che l'accesso all'aiuto è consentito una sola volta per il medesimo soggetto riconosciuto come "giovane".

7.4 Altri regimi di aiuto – Aiuti accoppiati alla produzione

Il Capo 1, Titolo IV, art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato a specifici settori e produzioni.

Il sostegno è concesso ai seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

Il sostegno accoppiato deve essere chiesto dall'agricoltore interessato nella domanda unica e, ai fini del percepimento del contributo, lo stesso agricoltore deve possedere il requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'art. 19, comma 6, del DM 7 giugno 2018, n. 5465 stabilisce che la domanda unica deve essere riferita:

1. ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato per la zootecnia previsto dagli articoli 20, 21 e 22;
2. ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovicaprini considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA e le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati.

Ai fini della determinazione del calcolo delle tre UBA minime, si considerano i seguenti coefficienti:

- per le vacche da latte, le vacche da carne e le bufale: 1 UBA;
- per i capi macellati: 0,6 UBA;
- per i capi ovicaprini: 0,15 UBA.

Il calcolo delle UBA deve essere eseguito considerando i capi pagabili al lordo delle riduzioni e sanzioni. Nel caso delle agnelle da rimonta, ai fini del calcolo degli UBA, deve essere preso in considerazione il numero dei capi potenzialmente ammissibili al pagamento prima dell'applicazione delle percentuali (35% o 75%) previste

documento pubblico

in relazione al raggiungimento o meno dell'obiettivo di risanamento dalla scrapie. Il mancato raggiungimento del numero minimo di UBA determina la non erogazione degli aiuti nel settore zootecnico senza l'applicazione di sanzioni.

L'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465 stabilisce che ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

I premi seguenti non sono tra loro cumulabili:

- Vacche da latte (art. 20, comma 1);
- Vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1);
- Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5);
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per un periodo non inferiore a sei mesi (art. 21, comma 7);
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9);
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale (art. 21, comma 9);
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti (art. 21, comma 9);
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9).

7.5 Altri regimi di aiuto – Grano duro – De Minimis

L'aiuto de minimis istituito dal DM 02 novembre 2016 n. 11000 e s.m.i. DM 20 maggio 2020, n. 20A03512 pubblicato in G.U. n. 169 del 7 luglio 2020 è attuato secondo le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative di AGEA n. 11, n. 14 e n. 55 del 2018. È stata eliminata la dichiarazione sostitutiva ai fini del de minimis specifica per il grano duro.

7.6 Dichiarazioni relative all'uso del suolo

In base al disposto dell'art. 43 della legge 11 settembre 2020, n.120 è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche.

documento pubblico

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'AGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni colturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

8 CONDIZIONALITÀ

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto **dal DM 10 marzo 2020, n. 2588** e smi.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. UE 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 95 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare. Le informazioni necessarie vengono desunte dalla consistenza aziendale presente nel SIGC e dal piano di coltivazione sottoscritto ai sensi del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Ai sensi dell'art. 94 del Reg. (UE) n. 1306/2013 *“Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali”*. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 dello stesso regolamento si applica in qualsiasi momento di un dato anno civile se le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA.

Le aziende ricadenti nel Regime dei piccoli agricoltori restano escluse dagli obblighi della condizionalità.

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente su SIAN, in relazione alle informazioni conosciute, raccolte nella “scheda di condizionalità”, disponibile nel SIAN per ciascun anno civile.

9 REQUISITI PER IL PAGAMENTO

9.1 Limiti minimi

In applicazione dell'articolo 6 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l'ammontare è inferiore a euro 300, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

9.2 Riduzione dei pagamenti

In applicazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell'importo eccedente 150.000 euro del Pagamento di Base. Qualora l'importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente i 500.000 euro del Pagamento di Base è ridotta del 100%. Prima di procedere all'applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base eccedenti gli importi sopra detti sono

documento pubblico

sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni esposte, si applica la clausola di elusione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articolo 7 del DM 7 giugno 2018, n. 5465).

Le IO n. 48 del 2017 riportano il dettaglio dei documenti e dei relativi codici e voci utilizzabili per il calcolo in questione.

9.3 Documentazione antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

AGEA, con le Circolari prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018, n. 76178 del 3 ottobre 2019, n. 12575 del 17 febbraio 2020, n. 37623 del 28 maggio 2020, n.11440 del 18 febbraio 2021 e n. 3166 del 18 gennaio 2022 del Coordinamento, con le Istruzioni Operative n. 3 prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 e con le Note OP prot. n. 7228 del 29 gennaio 2020, n. 36409 del 28 maggio 2020, n. 39191 dell'11 giugno 2020, n. 65897 del 6 ottobre 2020, n. 11582 del 18 febbraio 2021, n. 81277 del 30 novembre 2021 e n. 3767 del 20 gennaio 2022 ha recepito le modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia.

La nuova disciplina prevede l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo complessivo concedibile, relativo alla singola domanda presentata, sia superiore a 25.000 euro.

In applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato dall'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

La Circolare AGEA n. 12575 del 17 febbraio 2020 chiarisce che non è necessario acquisire informazioni antimafia aggiuntive in caso di concessioni demaniali presenti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

La convenzione redatta tra la B.D.N.A. e l'OP AGEA prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell'OP AGEA, dell'informazione antimafia.

Qualora il fascicolo sia di competenza di un altro Organismo pagatore competente, lo stesso provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 03/10/2019.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'OP AGEA provvede a richiedere direttamente tramite la B.D.N.A. la richiesta dell'informazione antimafia.

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D.lgs "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare AGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

10 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati." Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni

transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

11 ATTIVAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE

L’Organismo Pagatore AGEA ha disposto l’attivazione dell’anticipazione in regime de minimis; l’erogazione dell’anticipazione sarà effettuata attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

11.1 Aiuto de minimis

L’aiuto de minimis connesso all’anticipazione è calcolato sulla base del tasso di interesse fissato dalla Commissione europea, al quale sono aggiunti 100 punti base, come indicato con comunicazione della stessa Commissione europea 2008/C 14/02; il tasso di interesse è quindi pari a 0,55%.

Il periodo preso in considerazione per il calcolo dell’interesse decorre dalla data di erogazione dell’anticipo, fino al 30 giugno 2023.

11.2 Modalità di richiesta dell’aiuto

L’aiuto è richiedibile sottoscrivendo il Quadro DM della domanda unica.

11.3 Controlli istruttori - condizioni per l’erogazione dell’anticipazione

Le domande presentate vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti de minimis “agricolo” e Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

¹ Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.
documento pubblico

1. verifica della completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
2. determinazione degli ettari complessivamente ammissibili;
3. verifica del livello di aiuti erogabili, tenuto conto degli aiuti de minimis, agricoli e non agricoli, complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente;
4. registrazione dell'importo della quota di interessi sull'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti;
5. comunicazione al richiedente del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante.

L'anticipazione è concessa per importi erogabili a partire da 900 euro:

- a) ai soggetti che non hanno una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo pagatore;
- b) ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
- c) ai soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente perfezionati al momento della data di concessione dell'anticipazione;
- d) ai soggetti che soddisfano il requisito di agricoltore in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'anticipazione non può essere concessa qualora l'importo dell'aiuto de minimis di cui al precedente paragrafo 12.1 non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

L'importo dell'anticipazione è fissato nella misura del 70% degli importi risultati ammissibili all'aiuto.

Sono esclusi dall'anticipazione, in quanto non finalizzati i relativi controlli amministrativi di ammissibilità entro la scadenza per la concessione dell'anticipazione stessa, gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori di cui al capo titolo III, capo 5 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e alle misure del sostegno accoppiato di cui al titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Sono altresì escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto del 31 luglio non è possibile effettuare gli specifici controlli.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

documento pubblico

La concessione dell'anticipazione al cedente titoli rende inefficaci le domande di trasferimento presentate successivamente a tale data e comunque sino alla sua compensazione.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10-ter, comma 4, del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, e dal DM 24 giugno 2021 n. 290878, all'anticipazione si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC per le materie sottoriportate:

- a) documentazione antimafia: la soglia di riferimento per l'acquisizione dell'informativa è fissata a 25.000 euro;
- b) regolarità contributiva: l'obbligo di verifica degli adempimenti è assolto verificando l'assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori.

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti "de minimis" nel settore agricolo), l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 25.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari, come sancito dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo non è concesso. In applicazione dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 sopra citato, inoltre, l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti con la domanda unica della relativa campagna.

Resta ferma la possibilità di procedere in ogni caso, se necessario, al recupero della somma anticipata anche mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti nell'ambito di un qualsiasi regime o misura sia FEAGA che FEASR.

12 PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

L'art. 11 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

13 RILASCIO CON FIRMA ELETTRONICA, MEDIANTE IL CODICE OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del richiedente sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015, è stata introdotta anche la presentazione con firma elettronica.

Per sottoscrivere la domanda con firma elettronica, mediante codice OTP (One Time Password), il beneficiario deve preventivamente registrarsi al portale AGEA, ottenere le credenziali di accesso come “utente qualificato”, aggiornare il proprio profilo inserendo il proprio numero cellulare (necessario per ricevere l’SMS) ed accettare le condizioni di utilizzo della firma elettronica. Al momento della firma elettronica della domanda, il sistema verificherà che il codice fiscale del beneficiario sia abilitato all’utilizzo della firma elettronica stessa. Nel caso non rispettasse i requisiti, l’utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo, verrà inviato il codice OTP con un SMS sul telefono cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall’utente per convalidare il rilascio della domanda.

14 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L’Organismo Pagatore AGEA invia le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all’art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di AGEA è la seguente: protocollo@pec.AGEA.gov.it.

È opportuno sottolineare l’obbligatorietà dell’indicazione dell’indirizzo PEC dell’agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;

documento pubblico

- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano le categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo:

- Professionisti – l'obbligo decorre da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti;
- Società – le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese;
- Ditte Individuali - le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine Giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese;
- Pubbliche Amministrazioni - devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti.

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

15 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, Agea agisce mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda unica di pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Di conseguenza l'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

16 RINVIO

La disciplina dei criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l'Organismo Pagatore AGEA emanerà.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico

Federico Steidl



STEIDL FEDERICO
AGEA - AG. PER LE
EROG. IN AGR.
DIRIGENTE
31.01.2022 19:01:03
GMT+01:00

ALLEGATO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato 1.1 - Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE - Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;
- Regolamento (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- Regolamento (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014,

- (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) 2021/1336 della Commissione del 2 giugno 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda la gestione finanziaria;
 - Regolamento (UE) 2021/1295 della Commissione del 4 agosto 2021 recante deroga, per l'anno 2021, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali.

Allegato 1.2 - Documenti di lavoro

- DSCG/2014/39 FINAL - REV 3 - GUIDANCE DOCUMENT ON AID APPLICATIONS AND PAYMENT CLAIMS REFERRED TO IN ARTICLE 72 OF REGULATION (EU) 1306/20131;
- DS/EGDP/2015/02 FINAL - GUIDANCE DOCUMENT ON THE IMPLEMENTATION BY MEMBER STATES OF PERMANENT GRASSLAND PROVISIONS IN THE CONTEXT OF THE PAYMENT FOR AGRICULTURAL PRACTICES BENEFICIAL FOR THE CLIMATE AND THE ENVIRONMENT (GREENING)

Allegato 1.3 - Base giuridica Nazionale

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - Riforma Della Politica Agricola Comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la campagna 2017;
- Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Istruzioni Operative n. 9 del 21 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, N. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015;
- Istruzioni Operative n. 22 del 7 aprile 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale – Integrazione e modifica alle IO n. 9 del 21 febbraio 2020;

- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021 - Aggiornamento del SIPA – GIS: definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA prot. n. 30834 del 6 maggio 2020 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA prot. 0025874 del 13 aprile 2021 - Aggiornamento del SIPA – GIS: definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA prot. n. 37703 del 21 maggio 2021 - Apertura procedura per la richiesta grafica di autorizzazione alla conversione Prati Permanenti – Campagna 2021.

Domanda Unica

- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la campagna 2017;
- Istruzioni Operative n. 18 del 20 aprile 2017 - Riforma della politica agricola comune. Applicazione dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Campagna 2017. Domanda grafica unica;
- Decreto 7 giugno 2018 n. 5465 - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Istruzioni Operative n. 48 del 27 novembre 2017 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2018;
- Istruzioni Operative n. 27 del 11 giugno 2018 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2018 - Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 48 del 27 novembre 2017.
- Circolare AGEA n. 4588 del 25 gennaio 2021 - Procedura per la determinazione dell'esito centralizzato campione di ammissibilità per Domanda di pagamenti diretti, Domanda di pagamento per la superficie e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali Campagna 2020;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 10 maggio 2021, n. 215187 - Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 28 maggio 2021, n.0248981 - Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa: deroga al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 giugno 2021, n. 0264094 - Modifica del decreto 10 maggio 2021 prot. 215187 concernente "Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021";
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 24 giugno 2021, n. 290878 - Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
- Istruzioni Operative AGEA n. 11 del 18 febbraio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2021;
- Istruzioni Operative AGEA n. 12 del 18 febbraio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2021;
- Istruzioni Operative n. 18 del 24 febbraio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2021 – ERRATA CORRIGE Istruzioni Operative 12 del 18 febbraio 2021 - PARAGRAFO 3.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014;
- Circolare AGEA prot. n. 35277 del 13 maggio 2021 - Domanda unica 2021 e integrazioni alle Circolari AGEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 e prot. n. 26424 del 14 aprile 2020, nonché precisazioni alla Circolare AGEA prot. n. 29371 del 23 aprile 2021 in materia di registrazione degli eventi concernenti gli animali in BDN;
- Istruzioni Operative n. 43 del 14 maggio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Proroga dei termini di presentazione per la campagna 2021;
- Circolare AGEA prot. n. 0042318 del 10 giugno 2021 - Domanda unica 2021 – modificazioni alla Circolare AGEA prot. n. 35277 del 13 maggio 2021;
- Istruzioni Operative n. 51 del 15 giugno 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Proroga dei termini di presentazione per la campagna 2021 a seguito DM 8 giugno 2021 n. 264094;
- Istruzioni Operative n. 57 del 22 giugno 2021 - Riforma della politica agricola comune. Procedura di presentazione delle domande PAC 2021 – Ulteriori indicazioni;
- Istruzioni Operative n. 67 del 16 luglio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui

pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Controlli preliminari la campagna 2021;

- Circolare AGEA prot. n. 55600 del 9 agosto 2021 - Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale - Campagna 2021 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione 2021;
- Circolare AGEA prot. n. 59235 del 6 settembre 2021 - Riforma PAC 2015 – 2020. Reg. (UE) n. 809/2014. Controlli tramite monitoraggio – campagna 2021;
- Istruzioni Operative n. 85 del 10 settembre 2021 - Domanda unica 2021 - REG. (UE) N. 809/2014 e s.m.i- Controlli tramite monitoraggio;
- Istruzioni Operative n.87 del 30 settembre 2021 - Riforma della Politica Agricola Comune, Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013 recanti norme, rispettivamente, sui pagamenti diretti e sulle domande di sostegno e di pagamento agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC). Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) – proroga termine di presentazione – Campagna 2021 – Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 57 del 22 giugno 2021.

Grano duro De Minimis

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591 che disciplina la definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti "de minimis" concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 20 maggio 2020, n. 20A03512 pubblicato in G.U. n. 169 del 7 luglio 2020 - Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 23 -bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro);
- Istruzioni Operative n. 11 del 1° marzo 2018 - Pagamento aiuto "de minimis" ai produttori di grano duro in attuazione del DM 14 novembre 2017, n. 4529;
- Istruzioni Operative n. 14 del 22 marzo 2018 - Pagamento aiuto "de minimis" ai produttori di grano duro in attuazione del DM 14 novembre 2017, n. 4529 – Integrazione alla Istruzioni Operative n. 11/2018 del 1° marzo 2018;
- Istruzioni Operative n. 55 del 10 ottobre 2018 – Pagamento aiuto "de minimis" ai produttori di grano duro in attuazione del DM 14 novembre 2017, n. 4529 – Integrazione alle Istruzioni Operative n. 11 del 1° marzo 2018 e n. 14 del 22 marzo 2018.

Titoli

- Circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017- Procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli;
- Circolare AGEA prot. n. 77912 del 5 ottobre 2018- Procedure E Domande di trasferimento dei titoli;
- Circolare AGEA prot. n. 74565 del 11 novembre 2020 - Istruttorie Trasferimenti Titoli 2020;

documento pubblico

- Circolare AGEA prot. 18677 del 16 marzo 2021 – Trasferimento Titoli campagna 2021;
- Circolare AGEA prot. n. 64558 del 29 settembre 2021 - Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro - Campagna 2021.

Riserva Nazionale

- Circolare AGEA prot. n. 49227 dell'8 giugno 2018 - Riforma PAC 2015 – 2020: condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale a partire dalla campagna 2018;
- Circolare AGEA prot. 99473 del 20 dicembre 2018 - Riforma PAC 2015 – 2020: condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale a partire dalla campagna 2018 – Circolare AGEA prot. n. 99245 del 20 dicembre 2018 – errata corrige;
- Circolare AGEA prot. 59051 del 11 luglio 2019 – Trasferimento Titoli campagna 2019.

Agricoltore in attività

- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;
- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;
- Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 - Agricoltore in attività – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell'8 giugno 2018;
- Circolare AGEA prot. n. 3689 del 16 gennaio 2019 - Agricoltore in attività – errata corrige check-list di controllo allegata alla circolare AGEA.2018.99157 del 20 dicembre 2018;
- Circolare AGEA prot. 99290 del 20 dicembre 2018 - Giovane agricoltore – modificazioni e integrazioni alle circolari AGEA prot. n. 142 del 20 marzo 2015, prot. n. 427 del 29 settembre 2015, prot. n. 2506 del 16 maggio 2016, prot. nn. 49227 e 49231 dell'8 giugno 2018 e revisione complessiva della disciplina del giovane agricoltore;
- Circolare AGEA prot. n. 8413 del 3 febbraio 2020 - Giovane agricoltore – integrazione alla circolare AGEA prot. n. 99290 del 20 dicembre 2018;
- Circolare AGEA prot. n. 0074630 del 11 novembre 2020 - Agricoltore in attività – chiarimenti alla Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018.

Aiuti Accoppiati

- Circolare AGEA prot. n. 11766 del 19 febbraio 2021 - Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato. Importo unitario barbabietola da zucchero - campagna 2020;
- Circolare AGEA prot. n. 29371 del 23 aprile 2021 - Reg. (UE) n. 2021/520 in materia di termini e procedure per la trasmissione di informazioni nella Banca dati nazionale (BDN) per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti da parte degli operatori;

- Circolare AGEA prot. n. 40089 del 1° giugno 2021 - Art. 52 del Reg. UE n. 1307-2013 - Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato. Importi unitari campagna 2020. Integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11766 del 19 febbraio 2021;
- Circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021 - Art. 52 del REG. (UE) N. 1307/2013: sostegno accoppiato. disciplina e controlli per la campagna 2021;
- Circolare AGEA prot. n. 78070 del 19 novembre 2021 - Art. 52 del REG. (UE) 1307-2013 sostegno accoppiato. Importo unitario barbabietola da zucchero - campagna 2021.

Condizionalità

- Decreto 10 marzo 2020, n. 2588 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Circolare AGEA prot. n. 48173.2021 del 6 luglio 2021 - Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2021;
- Istruzioni Operative n. 76 del 2 agosto 2021 - Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2021.

Anticipazioni De Minimis - TF-COVID

- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- D.L. 29 marzo 2019, n. 27 - Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2019, n. 75. Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2019, n. 44

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3681 dell'8 aprile 2020 relativo alla Proroga del "Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013" di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019 di attuazione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 3 giugno 2019, n. 5932 - Attuazione dell'art 10-ter del Decreto Legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio

2019 avente ad oggetto “Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013”;

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 24 giugno 2021, n. 290878 - Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell’articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
- Circolare AGEA prot. n. 0045733 del 24 giugno 2021 - sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al REG. (UE) N. 1307/2013 – CAMPAGNA 2021;
- Istruzioni Operative n. 59 del 25 giugno 2021 - Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013 – Campagna 2021 – Rettifica ed integrazione alle Istruzioni Operative n.11 del 18 febbraio 2021, Istruzioni Operative n.43 del 14 maggio 2021, Istruzioni Operative n. 51 del 15 giugno 2021;
- Istruzioni Operative n. 61 del 25 giugno 2021 - Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013 – Campagna 2021 – Ulteriori precisazioni alle Istruzioni Operative n. 59 del 25 giugno 2021.

Certificazioni antimafia

- LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- Istruzioni Operative n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia;
- Circolare AGEA prot. 36273 del 28 maggio 2020 - Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19;
- Nota AGEA prot. ORPUM 0036409 del 28 maggio 2020 - disposizioni emergenziali da Covid-19 in materia di documentazione antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 0011440 del 18 febbraio 2021 – Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza covid-19;
- Nota AGEA prot. ORPUM 11582 del 18 febbraio 2021 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza covid-19;
- Nota AGEA prot. ORPUM 35020 del 13 maggio 2021 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza covid-19;
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni.

Accesso agli atti

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”;
- D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Emergenza sanitaria COVID-19

- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”.
- DPCM n. 33 del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
- Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
--	---

Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it .
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

INDICE

1	PREMESSA	1
2	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO	2
2.1	Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto.....	2
3	AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ.....	3
4	PIANO DI COLTIVAZIONE	3
5	FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2022	3
5.1	Domanda iniziale	4
5.1.1	Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA	5
5.1.2	Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA	5
5.2	Modifica della domanda iniziale ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014.....	5
5.2.1	Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA	5
5.2.2	Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA	6
5.3	Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014.....	6
6	TERMINI DI PRESENTAZIONE	7
6.1	Presentazione tardiva - domanda unica iniziale.....	7
6.2	Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014	8
6.3	Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi	8
6.4	Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014	9
7	REGIMI DI SOSTEGNO.....	9
7.1	Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013).....	11
7.1.1	Richiesta di accesso alla riserva nazionale	11

7.2	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III, del Reg. (UE) n. 1307/2013	12
7.3	Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal Titolo III, Capo V, del Reg. (UE) n. 1307/2013 13	
7.4	Altri regimi di aiuto – Aiuti accoppiati alla produzione	14
7.5	Altri regimi di aiuto – Grano duro – De Minimis.....	15
7.6	Dichiarazioni relative all'uso del suolo	15
8	CONDIZIONALITÀ.....	16
9	REQUISITI PER IL PAGAMENTO.....	17
9.1	Limiti minimi	17
9.2	Riduzione dei pagamenti	17
9.3	Documentazione antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).....	18
10	MODALITA' DI PAGAMENTO	19
11	ATTIVAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE	20
11.1	Aiuto de minimis.....	20
11.2	Modalità di richiesta dell'aiuto.....	20
11.3	Controlli istruttori - condizioni per l'erogazione dell'anticipazione	20
12	PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	22
13	RILASCIO CON FIRMA ELETTRONICA, MEDIANTE IL CODICE OTP	23
14	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	23
15	ACCESSO AGLI ATTI.....	24
16	RINVIO	25
	ALLEGATO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	27
	Allegato 1.1 - Base giuridica Unionale	27
	Allegato 1.2 - Documenti di lavoro	29
	Allegato 1.3 - Base giuridica Nazionale.....	29

ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	37
--	----

DOMANDA UNICA 2022

Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio	Operazioni del CAA	Quadro compilato da:
FRONTESPIZIO		Riporta l'indicazione della tipologia di domanda presentata, con l'eventuale riferimento alla domanda precedente	Indicare la finalità di presentazione	tutte le domande
QUADRO A	DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E COORDINATE PER IL PAGAMENTO	La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione.	Precompilato.	tutte le domande
QUADRO A1	AGRICOLTORE IN ATTIVITA'	Riporta le dichiarazioni e gli allegati per i produttori che devono dimostrare l'attività agricola	Acquisire le informazioni previste	Produttori che devono dimostrare l'attività agricola
QUADRO B	RICHIESTA REGIME DI BASE	Riporta la richiesta di assegnazione e attivazione diritti e le superfici ammissibili	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base
QUADRO B2	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHISTI NEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE	Riporta le informazioni specifiche per il regime di pagamento di base	Acquisire le informazioni previste	domande con richiesta di pagamento di base e prati permanenti
QUADRO B3	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra		Indicare gli allegati presenti e fornire informazioni da essi desumibili	domande con indicazione di coltivazione di CANAPA da fibra
QUADRO B4	PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI (art. 50 del reg. (UE) N. 1307/2013, applicato dal Capo II del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)		Acquisire le informazioni previste	domande con richiesta di pagamento di base e pagamento per il regime dei giovani agricoltori
QUADRO C	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - DATI GENERALI	Riporta le informazioni riepilogative per l'applicazione del greening	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening
QUADRO C1	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE	Riporta le informazioni per la diversificazione delle colture	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening
QUADRO C2	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - PRATI PERMANENTI	Riporta le informazioni per i prati permanenti	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening
QUADRO C3	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - EFA	Riporta le informazioni per le EFA	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening
QUADRO D	DATI DI RIEPILOGO AZIENDE CHE RICHIEDONO IL SOSTEGNO ACCOPPIATO	Riporta i dati di riepilogo degli aiuti richiesti	Precompilato.	domande con richieste per il sostegno accoppiato
QUADRO D1	RICHIESTE PREMI SU ALLEVAMENTI	aiuti richiesti	Indicare i premi richiesti sugli allevamenti	domande con richieste per il sostegno accoppiato - bovini, ovini, latte
QUADRO D2	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SOSTEGNI ACCOPPIATI- superfici	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti	Indicare gli allegati presenti e fornire informazioni da essi desumibili	domande con richiesta del sostegno accoppiato su superfici
QUADRO D3	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SOSTEGNI ACCOPPIATI- bovini-ovini	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti	Barrare le dichiarazioni previste dagli aiuti richiesti	domande con richiesta del sostegno accoppiato bovini da carne e ovini
QUADRO D4	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SOSTEGNI ACCOPPIATI - latte	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti	Barrare le dichiarazioni previste dagli aiuti richiesti	domande con richiesta del sostegno accoppiato bovini da latte
QUADRO R2	REGIME DI BASE - ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013, applicato dall'art. 10 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)	Occorre riportare informazioni specifiche relative alle fattispecie di interesse	Barrare le dichiarazioni previste dagli aiuti richiesti	domande con richiesta di accesso alla riserva nazionale
QUADRO GD	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'AIUTO "DE MINIMIS" PER IL GRANO DURO AI SENSI DEL DM del 20 maggio 2020, n. 20A03512 pubblicato in G.U. n. 169 del 7 luglio 2020	Dichiarazioni e dettagli obbligatori per il richiedente il premio de minimis Grano Duro (limite massimo 50 ha)	Indicare le informazioni di dettaglio	domande con richiesta del sostegno de minimis per il grano duro
QUADRO P	PARCELLE AGRICOLE grafiche	Riporta l'indicazione delle parcelle agricole individuate graficamente	associare agli appezzamenti gli interventi richiesti	domande per superficie GRAFICHE
QUADRO DM	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE "DE MINIMIS" AI SENSI DELL'ART. 10-TER DELLA L. N. 44/2019	Dichiarazioni e dettagli obbligatori per il richiedente l'anticipazione de minimis	Indicare le informazioni di dettaglio	domande con richiesta dell'anticipazione de minimis
QUADRO K	DICHIARAZIONI E IMPEGNI	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente, compresa la condizionalità	Barrare le dichiarazioni previste	tutte le domande
QUADRO J	AGGIORNAMENTO DEL CATASTO	Quadro da presentare obbligatoriamente per il richiedente nella cui azienda siano presenti superfici	Barrare la dichiarazione prevista	tutte le domande
QUADRO M	ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE	Modello di riepilogo ad uso dell'operatore CAA, da inserire nel fascicolo cartaceo	Esaminare l'elenco per verificare l'adempimento di tutte le operazioni.	tutte le domande

CUAA

NUMERO DOMANDA

QUADRO A1 - DIMOSTRAZIONE ATTIVITA' AGRICOLA (Art. 13 del Reg. (UE) n. 639/2014)

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'articolo dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00

Dichiara:

☐

di non possedere la Partita IVA

CUAA

NUMERO DOMANDA

QUADRO B - REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

SEZ. I - RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (art. 30 del reg. (UE) 1307/2013)

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'articolo dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00

☐ 1

Dichiara di essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti al capo I, sezione I, sottosezione II del Reg. (UE) 639/2014 e di essere a conoscenza delle disposizioni nazionali di attuazione contenute all'articolo 10 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465;

E

Richiede l'accesso alla riserva nazionale e si impegna a presentare la dichiarazione e la relativa documentazione richiesta, nelle modalità e nei tempi stabiliti da disposizioni del MiPAAF e dell'AGEA.

SEZ. II - ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AUTO (art. 32 del reg. (UE) N. 1307/2013)

☐ 1

Il sottoscritto richiede l'attivazione dei diritti all'aiuto nella propria disponibilità relativi agli ettari ammissibili descritti nella sezione III del presente quadro.

☐ 2

Il sottoscritto, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione delle riduzioni ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, richiede che, prima di procedere all'applicazione delle percentuali di riduzione, ai pagamenti di base siano sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati per la posizione propria e per quella dei familiari.

SEZ. III - SUPERFICI AMMISSIBILI E RICHIESTE PER L'ATTIVAZIONE DEI DIRITTI, ai sensi dell' art. 32, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1307/2013

TALI SUPERFICI SONO INDIVIDUATE TRA QUELLE CONDOTTE AL 15 MAGGIO.
NELLA SEZIONE 'PIANO DI COLTIVAZIONE' DELLA SCHEDA FASCICOLO (DM 12
gennaio 2015, n. 162, art. 3, comma 2, lettera b). N. _____

SOTTOSCRITTA IL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUPERFICI AMMISSIBILI ALL'ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AUTO (art. 32, paragrafi da 2 a 5 del Reg. (UE) n. 1307/2013)

B1

ettari	are
--------	-----

di cui ammissibili ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del Reg. (UE) n. 1307/2013 - superfici AGRICOLE:

B2

--	--

destinate a **seminativi** (art. 4 lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013)B3

--	--

di cui elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)

B4

--	--

di cui pascolate

B5

--	--

destinate a **prati permanenti** (art. 4 lettera h) del Reg. (UE) n. 1307/2013)B6

--	--

di cui elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)

B7

--	--

di cui pascolate

B8

--	--

di cui prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara NON pascolati

B9

--	--

superfici a **culture permanenti** (art. 4 lettera g) del Reg. (UE) n. 1307/2013)B10

--	--

di cui destinate a bosco ceduo a rotazione rapida (art. 4, lettera k) del Reg. (UE) n. 1307/2013)

B11

--	--

di cui elementi caratteristici del paesaggio adiacenti alla coltura permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)

B12

--	--

di cui ammissibili ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 1307/2013

B13

--	--

di cui psr attivi, tranne rimboschimento

B14

--	--

di cui Rimboschimento (PSR attivi) - ammissibile ai titoli- art. 32(2), lett. b) punto ii) reg. UE 1307/2013

B15

--	--

☐ 1

La superficie aziendale non comprende prati permanenti e le superfici seminabili non sono superiori ai 10,00 ha. Pertanto, l'azienda è esentata all'applicazione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43(2) del Reg. UE n. 1307/2013

SEZ. IV - RIEPILOGO SUPERFICIE AZIENDALE DICHIARATA

SUPERFICIE **AMMISSIBILE** E RICHIESTA PER L'**ATTIVAZIONE** DEI DIRITTI (corrisponde alla casella B1)B16

ettari	are
--------	-----

SUPERFICIE **AMMISSIBILE** E **NON** RICHIESTA PER L'**ATTIVAZIONE** DEI DIRITTIB17

--	--

di cui destinata a **seminativi** (art. 4 lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013)B18

--	--

di cui destinate a **prati permanenti** (art. 4 lettera h) del Reg. (UE) n. 1307/2013)B19

--	--

SUPERFICIE **NON** AMMISSIBILE PER L'**ATTIVAZIONE** DEI DIRITTIB20

--	--

di cui con attività agricola non esercitata (art. 4 .DM. 7 giugno 2018, n. 5465)

B21

--	--

SUPERFICIE TOTALE AZIENDALEB22

--	--

QUADRO B2 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE (TITOLO III DEL REG. (UE) N. 1307/2013)

Sez. I - SUPERFICI PASCOLATE

In caso di pascolamento fuori dal comune di ubicazione dell'allevamento, indicare il codice pascolo inserito in BDN

		Istat Com.	Prov.	Progr.	Istat Com.	Prov.	Progr.	
CODICE PASCOLO	1							3
	2							4

1

 Dichiaro che sulle superfici indicate nella **Sez. III, riga B5 + B8** del quadro B viene effettuato il pascolamento dei seguenti animali, registrati nella BDN: Bovini, Ovicaprin, Bufalini, Equidi

Sez. II - PRATI PERMANENTI CESPUGLIATI, ARBORATI E/O CON ROCCIA AFFIORANTE CON TARA

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, **dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00 che:**

1

 sulla superficie indicata nella **Sez. III, riga B9 del quadro B**, occupata da prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara, ha adottato una o più delle seguenti attività volte al mantenimento in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione:

- Sfalcio manuale
- Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).

E' altresì consapevole che la documentazione comprovante l'esecuzione della suddetta attività dovrà essere inserita nel fascicolo aziendale per le verifiche effettuate dall'Organismo Pagatore AGEA



QUADRO B3 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra (art. 32, paragrafo 6 del Reg. (UE) 1307/2013)

Dichiara:

☐ 1

di utilizzare per la coltivazione della canapa solo le varietà ammesse ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 639/2014

☐ 2

che il raccolto della canapa interverrà immediatamente dopo l'inizio della fioritura nel rispetto della normativa vigente;

Allega obbligatoriamente ai sensi dell'art. 17(7) del reg. (UE) n. 809/2014

Superficie

ettari

are

le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma
della direttiva 2002/57/CE del Consiglio - n.quantitativo di semente certificata
utilizzata (kg)

CUAA

NUMERO DOMANDA

QUADRO B4 - PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI (art. 50 del reg. (UE) N. 1307/2013, applicato dal Capo III del D.M. 7 giugno 2018)

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA'

CUAA (CODICE FISCALE)		PARTITA IVA	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA	PROV.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
giorno	mese anno		

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	CELLULARE
<input type="text"/>	<input type="text"/>

SEZ. II - CARICA DI TIPO GESTIONALE

<input type="text"/> 1 <input type="text"/>	Presidente del CdA	<input type="text"/> 2 <input type="text"/>	Rappresentante legale	<input type="text"/> 3 <input type="text"/>	Amministratore Unico
---	--------------------	---	-----------------------	---	----------------------

SEZ. III - PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI (art. 50 del reg. (UE) N. 1307/2013, applicato dal Capo II del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)

1 Il sottoscritto richiede il pagamento previsto per i giovani agricoltori dall'articolo 17 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465 e dichiara di possedere i seguenti requisiti:

2 articolo 50, paragrafo 2, lettera a):

a si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda oppure

b si è già insediato in un'azienda agricola da non oltre i cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013

3 articolo 50, paragrafo 2, lettera b):

a non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui al precedente punto 2b

QUADRO C - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - DATI GENERALI

Sez. I - AZIENDE BIOLOGICHE - ESENZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 43(2) DEL REG. (UE) N. 1307/2013

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00

Dichiara

- 1

di possedere i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica
- 2

di NON VOLER USUFRUIRE DELL'ESENZIONE prevista dall'art. 43, paragrafo 11 del Reg. (UE) 1307/2013 per l'applicazione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Sez. II - RIEPILOGO SUPERFICI DICHIARATE NEL PIANO DI COLTIVAZIONE COME COLTURE PRINCIPALI

		ettari	are	
Superficie AGRICOLA ammissibile (art. 32, paragrafi da 2 a 5 del Reg. (UE) 1307/2013) <i>(corrisponde alla casella B1+ B17 del Quadro B)</i>	G00			
di cui destinata a coltivazioni biologiche	G01			
Superficie AGRICOLA ammissibile (art. 32, paragrafi da 2 a 5 del Reg. (UE) 1307/2013) esclusa quella biologica per cui si usufruisce DELL'ESENZIONE prevista dall'art. 43, paragrafo 11 del Reg. (UE) 1307/2013	G02			% di G02
di cui investita a colture sommerse	G03			
di cui destinata alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati	G04			
Superficie a prati permanenti (art. 4 lettera h) del Reg. (UE) 1307/2013)	G05			
<i>Subtotale 1: G03 + G04 + G05</i>	G06			
Superficie a colture permanenti (art. 4 lettera g) del Reg. (UE) 1307/2013)	G07			
				% di G08
Superficie a SEMINATIVO (art. 4 lettera f) del Reg. (UE) 1307/2013), esclusa quella biologica per cui si usufruisce DELL'ESENZIONE prevista dall'art. 43, paragrafo 11 del Reg. (UE) 1307/2013	G08			
di cui destinata alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio <i>(corrisponde alla casella G04)</i>	G09			
di cui lasciata a riposo per un periodo minimo continuativo di sei otto mesi nell'anno corrente	G10			
di cui investita a colture sommerse	G03			
<i>Subtotale 2: G09 + G10 + G03</i>	G11			
di cui ad altri seminativi	G12			

TABELLA "TIPOLOGIA DI COLTURE SEMINATIVE"						
GENERE	SPECIE	EPOCA della semina	Superficie (ha,aa)	% di G08	% cumulata di G08	% rispetto G12
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

N.B. Le colture vengono rappresentate in ordine decrescente di superficie - casella (d)

QUADRO C1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE (art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013)

Riquadro I

L'azienda è **esonerata** dall'obbligo di diversificazione per le seguenti motivazioni:

- ☐ 1 azienda con **SEMINATIVI** < 10 ha (art. 44 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1307/2013)
- ☐ 2 azienda con **SEMINATIVI** interamente investiti a colture sommerse (art. 44 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1307/2013)
- ☐ 3 azienda con **SEMINATIVI** utilizzati per più del 75% (**casella G11 del Quadro C**):
- per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio
 - per terreni messi a riposo
 - per la produzione di leguminose
 - sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi

Utilizzo dei seminativi	Superficie (ha,aa)	% di G08
SUPERFICIE A SEMINATIVO (G08 del Quadro C)		
di cui:		
erba o altre piante erbacee da foraggio (G9 del Quadro C)		
terreni messi a riposo (G10 del Quadro C)		
G13 - colture di leguminose		
subtotale1 : G9 + G10 + G13		

- ☐ 4 azienda con **SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE** per più del 75% (**casella G06 del Quadro C**):
- costituita da prato permanente
 - utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio
 - per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale
 - sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi
- ☐ 5 azienda i cui **SEMINATIVI**:
- non sono stati dichiarati per più del 50% dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente
 - in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;

Riquadro II

L'azienda che non ricade nelle condizioni previste nel Riquadro I è **obbligata** alla diversificazione per le seguenti motivazioni (art. 44 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1307/2013):

- ☐ 6 azienda con **SEMINATIVI** compresi tra 10 e 30 ha :
- almeno due colture diverse - vedi Sezione II, TABELLA "TIPOLOGIA DI COLTURE SEMINATIVE"
 - la coltura principale non deve coprire più del 75% della superficie - vedi Quadro C, Sezione II, TABELLA "TIPOLOGIA DI COLTURE SEMINATIVE", casella (f), riga 1
- ☐ 7 azienda con **SEMINATIVI** oltre 30 ha:
- almeno tre colture diverse
 - la coltura principale non deve coprire più del 75% della superficie - vedi Quadro C, Sezione II, TABELLA "TIPOLOGIA DI COLTURE SEMINATIVE", casella (f), riga 1
 - le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi - vedi Quadro C, Sezione II, TABELLA "TIPOLOGIA DI COLTURE SEMINATIVE", casella (f), riga 2

QUADRO C2 - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - PRATO PERMANENTE (art. 45 del Reg. (UE) n. 1307/2013)

			ettari	are
L'azienda è obbligata al mantenimento dei prati permanenti (<i>casella G05</i>) , dei quali detiene le seguenti tipologie:				
1	prati permanenti sensibili - situati all'interno delle zone Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, Siti di Interesse Comunitario o Zone Speciali di Conservazione (SIC o ZSC), designati ai sensi della Direttiva 2009/147/CE	P01		
2	prati permanenti sensibili - individuati dalle Regioni o le Province autonome territorialmente competenti	P02		
3	prati permanenti al di fuori delle zone sensibili	P03		

QUADRO C3 - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - AREE DI INTERESSE ECOLOGICO (art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013)

Riquadro I

L'azienda è **esonerata** dall'obbligo di costituzione di aree di interesse ecologico per le seguenti motivazioni:

1

azienda con **SEMINATIVI** < 15 ha (art. 46 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1307/2013)

2

azienda con **SEMINATIVI** utilizzati per più del 75%:

- per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio
- per terreni messi a riposo
- investiti a colture di leguminose
- sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi

Utilizzo dei seminativi	Superficie (ha,aa)	% di G08
SUPERFICIE A SEMINATIVO (G08 del Quadro C)		
di cui:		
erba o altre piante erbacee da foraggio (G9 del Quadro C)		
terreni messi a riposo (G10 del Quadro C)		
G13 - colture di leguminose		
subtotale1 : G9 + G10 + G13		

3

azienda con **SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE** per più del 75%:

- costituita da prato permanente
- utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio
- per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale
- sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi

Utilizzo della superficie agricola	Superficie (ha,aa)	% di G02
SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE (G02 del Quadro C)		
di cui:		
superficie a prato permanente (G05 del Quadro C)		
superficie a seminativo (G08 del Quadro C)		
di cui:		
erba o altre piante erbacee da foraggio (G4 del Quadro C)		
colture sommerse (G3 del Quadro C)		
subtotale2 : G5 + G4 + G3		

Riquadro II

L'azienda con SEMINATIVI > 15 ha è **obbligata** alla costituzione di aree di interesse ecologico

Le superfici EFA riepilogative sottostanti sono calcolate applicando i fattori di conversione e ponderazione definiti nell'allegato II del DM integrativo e modificativo 26/02/2015, n.1420 e s.m.i

	ettari	are	% di G8
Superficie a SEMINATIVO (art. 4 lettera f) del Reg. (UE) 1307/2013), esclusa quella biologica per cui si usufruisce DELL'ESENZIONE prevista dall'art. 43, paragrafo 11 del Reg. (UE) 1307/2013	G08		
Elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	G14		
Boschi cedui - EFA	G15		
Elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del reg. UE n. 640/2014) - non validi come superfici ammissibili	G16		
Altre superfici EFA: Rimboschimento (PSR NON più attivi) E MARGINI DEI CAMPI	G17		
EFA temporanei (ammissibile titoli)	G18		
Rimboschimento (PSR attivi) - ammissibile ai titoli- art. 32(2), lett. b) punto ii) reg. UE 1307/2013	G19		
TOTALE EFA : G14 + G15 + G16 + G17 + G18 + G19	G20		

CUAA

NUMERO DOMANDA

SEZ. I - SUPERFICI PER LE RICHIESTE DI SOSTEGNO ACCOPPIATO, a norma degli artt. 23, 24, 25, 26 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465 (dettagliate nel quadro P)									
SETTORI FRUMENTO DURO, COLTURE PROTEICHE E PROTEAGINOSE (art. 23 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)									
ettari are									
SUPERFICIE COLTIVATA A SOIA in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna		D01							
SUPERFICIE COLTIVATA A FRUMENTO DURO in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna		D02							
SUPERFICIE COLTIVATA A COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio		D03							
SUPERFICIE COLTIVATA A LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE, in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna		D04							
ettari are									
SUPERFICIE COLTIVATA A RISO (art. 24 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)		D05							
ettari are									
SUPERFICIE COLTIVATA A BARBABUETOLO DA ZUCCHERO (art. 25 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)		D06							
ettari are									
SUPERFICIE COLTIVATA A POMODORO DA TRASFORMAZIONE (art. 26 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)		D07							
SEZ. II - SUPERFICI OLIVICOLE PER LE RICHIESTE DI SOSTEGNO ACCOPPIATO, a norma dell'art. 27 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465 (dettagliate nel quadro P)									
ettari are									
SUPERFICI OLIVICOLE in Liguria, Puglia e Calabria		D08							
SUPERFICI OLIVICOLE in Puglia e Calabria e caratterizzate da una PENDENZA media superiore al 7,5%		D09							
SUPERFICI OLIVICOLE che aderiscono ai sistemi di QUALITA' - coltivate nel rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (UE) n.1151/2012		D10							
SEZ. III - RICHIESTE SOSTEGNO ACCOPPIATO PER IL SETTORE LATTE, a norma dell'art. 20 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465									
VACCHE DA LATTE (art. 20, comma 1 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)								R1	
VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (art. 20, comma 6, del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)								R2	
BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (art. 20, comma 9 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)								R3	
SEZ. IV - RICHIESTE SOSTEGNO ACCOPPIATO PER IL SETTORE CARNE BOVINA, a norma dell'art. 21 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465									
VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTIVITA' ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (art. 21, comma 1 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)								R4	
VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTIVITA' ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA (art. 21, comma 3 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)								R5	
VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTIVITA' NON ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)								R6	
CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (art. 21, D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)								R7	
CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (art. 21, comma 9 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)								R8	
CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' (art. 21, comma 9 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)								R9	
CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (art. 21, comma 9 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)								R10	
CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012 (art. 21, comma 9 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)								R11	
SEZ. V - RICHIESTE SOSTEGNO ACCOPPIATO PER IL SETTORE OVI-CAPRINO, a norma dell'art. 22 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465									
AGNELLE DA RIMONTA (art. 22, comma 2 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)								R12	
CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (art. 22, commi 6 e 7 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)								R13	

QUADRO D1 - RICHIESTE SOSTEGNO ACCOPPIATO PER IL SETTORE CARNE BOVINA	
1 ALLEVAMENTO ATTIVO DI RIFERIMENTO	
CODICE AZIENDALE (obbligatorio) <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 20%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 20%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 20%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 20%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 20%;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; font-size: small;"> Istat Com. Prov. Progr. </div>	
SEZ. I - PREMIO RICHIESTO - SETTORE LATTE (art. 20 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)	si
VACCHE DA LATTE Vacche da latte che partoriscono nell'anno i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. CE 1760/2000 e del DPR 437/2000 e sulla base dell' art. 20, comma 1 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465, appartenenti ad allevamenti che rispettino nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari : - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000; - contenuto di proteina superiore a 3,35% per 100 ml, con le eccezioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo. PREMI AGGIUNTIVI Vacche da latte che partoriscono nell'anno i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. CE 1760/2000 e del DPR 437/2000, presenti per almeno sei mesi in un allevamento in zone montane ai sensi del Reg. (CE) 1257/1999 (art. 20, comma 5 4, del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
BUFALE Bufale di età superiore ai 30 mesi che partoriscono nell'anno, i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. CE 1760/2000 e del DPR 437/2000 (art. 20, comma 8 7 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
SEZ. II - PREMIO RICHIESTO - SETTORE CARNE BOVINA (art. 21 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)-	si
VACCHE NUTRICI ISCRITTE NEI LLGG o nel Registro anagrafico Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. CE 1760/2000 e del DPR 437/2000 (art. 21, comma 1 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465) PREMI AGGIUNTIVI Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. CE 1760/2000 e del DPR 437/2000, di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR (art. 21, comma 3 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
VACCHE NUTRICI NON ISCRITTE NEI LLGG o nel Registro anagrafico Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 (art. 21, comma 5 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
BOVINI MACELLATI CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (art. 21, comma 7 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465) CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI (art. 21, comma 9 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465) ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
SEZ. II - PREMIO RICHIESTO - SETTORE OVI-CAPRINO (art. 22 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)	si
Agnelle da rimonta nell'anno, che fanno parte di greggi che aderiscono a piani regionali di selezione per la resistenza alle scrapie (art. 22, comma 2 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
Capi Ovini e Caprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del reg. UE 115/2012 (art. 22, commi 6 e 7 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>

QUADRO R2 - REGIME DI BASE - ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013, applicato dall'art. 10 44 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)**Possono presentare domanda di accesso alla riserva le persone giuridiche e le persone fisiche di età compresa tra 18 e 65 anni (articolo 10, comma 1 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)**

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'articolo dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, in possesso di almeno uno dei requisiti di accesso alla riserva nazionale elencati nel presente quadro R2, richiede l'assegnazione o l'aumento del valore dei titoli per le superfici dettagliate nel quadro P

Assegnazione ai sensi dell'articolo 30 (6) del reg. UE 1307/2013

A - GIOVANE AGRICOLTORE**(ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'articolo 10, comma 2 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)**

agricoltore che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o si è già insediato in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda

il sottoscritto dichiara:

di soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 50 del reg. UE n. 1307/2013

B - NUOVO AGRICOLTORE

agricoltore che ha iniziato l'attività agricola nell'anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presenta domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola

il sottoscritto dichiara:

di avere iniziato l'attività agricola nell'anno 20____

(se il richiedente è persona fisica):

di non avere esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né di avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola.

(se il richiedente è persona giuridica):

che la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non hanno praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né hanno esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica stessa.

Assegnazione ai sensi dell'articolo 30 (7) del reg. UE 1307/2013

C - ABBANDONO DI TERRE

assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico

Si tratta di tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici (in tale ambito rientrano anche i piani di sviluppo rurale-PSR e i programmi operativi regionali-POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale e siano condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi

- allega la descrizione del programma di ristrutturazione e/o sviluppo
- allega la copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e del provvedimento di ammissione

Superficie ettari are

Si tratta di tutte di superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR (articolo 32(1), lettera a) del reg. UE 1305/2013)

Superficie ettari are**D - COMPENSAZIONE DI SVANTAGGI SPECIFICI**

assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici (articolo 32(1), lettere b) e c) del reg. UE 1305/2013)

Si tratta di tutte le situazioni specifiche che determinino una condizione di svantaggio riguardo all'assegnazione di diritti all'aiuto e siano condotte dai beneficiari interessati.

Superficie ettari are

QUADRO D2 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI DEL SOSTEGNO ACCOPIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 25, 26 E 27 DEL D.M. 7 giugno 2018, n. 5465**Sez. I - Sostegno accoppiato per la coltivazione di Barbabetola da Zucchero (art. 25 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)**

Allega **obbligatoriamente** copia/e dell/i contratto/i stipulato/i con una industria saccarifera, n.

Dichiara che:

☐ 1

qualora si manifestino condizioni climatiche eccezionali riconosciute che non consentono il raggiungimento delle maturazione della radice, la superficie oggetto di richiesta di aiuto non sarà utilizzata per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita

Sez. II - Sostegno accoppiato per la coltivazione di Pomodoro da Trasformazione (art. 26 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)

☐ 1

Il sottoscritto, avendo stipulato singolarmente il contratto di fornitura con le industrie di trasformazione del pomodoro, allega il/i contratto/i n.

☐ 2

ovvero

Il sottoscritto, impegnato tramite l'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013 e sotto indicata, a fornire il pomodoro prodotto sulle superfici oggetto di contratto e descritte nel Quadro P della presente domanda, allega l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione

FORMA ASSOCIATIVA	CUAA	CODICE	RAGIONE SOCIALE
ORGANIZZAZIONE/GRUPPO DI PRODUTTORI			
CONSORZIO DI COOPERATIVE			
COOPERATIVA			

Dichiara che:

☐ 1

qualora si manifestino condizioni climatiche eccezionali riconosciute che non consentono il raggiungimento della piena maturazione del frutto, la superficie oggetto di richiesta di aiuto non sarà utilizzata per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita

Sez. III - Sostegno accoppiato per le superfici OLIVICOLE che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 5 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)

Richiedendo per la campagna corrente il premio per il settore olio di oliva alle superfici olivicole, coltivate nel rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (UE) n.1151/2012

Dichiara:

☐ 1

di condurre una azienda olivicola iscritta al sistema dei controlli per il rispetto di un **disciplinare di produzione** ai sensi del Reg. (UE) n.1151/2012

☐ 2

Che l'Organismo di controllo è

Sez. IV - SUPERFICI PER LE RICHIESTE DI SOSTEGNO ACCOPIATO, a norma degli artt. 23, 24, 25, 26 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465

Richiedendo per la campagna corrente il sostegno per la **coltivazione di soia**, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna

Dichiara che:

☐ 1

qualora si manifestino condizioni climatiche eccezionali riconosciute che non consentono il raggiungimento della fase di maturazione piena dei frutti e dei semi, la superficie oggetto di richiesta di aiuto non sarà utilizzata per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita

Richiedendo per la campagna corrente il sostegno per la **coltivazione di frumento duro**, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Dichiara che:

☐ 1

qualora si manifestino condizioni climatiche eccezionali riconosciute che non consentono il raggiungimento della fase di maturazione piena delle cariossidi, la superficie oggetto di richiesta di aiuto non sarà utilizzata per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita

Richiedendo per la campagna corrente il sostegno per la **coltivazione di colture proteoleaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose** in Toscana, Umbria, Marche e Lazio

Dichiara che:

☐ 1

qualora si manifestino condizioni climatiche eccezionali riconosciute che non consentono il raggiungimento della fase di maturazione piena dei semi per le colture proteoleaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai, la superficie oggetto di richiesta di aiuto non sarà utilizzata per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita

Richiedendo per la campagna corrente il sostegno per la **coltivazione di leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose** in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Dichiara che:

☐ 1

qualora si manifestino condizioni climatiche eccezionali riconosciute che non consentono il raggiungimento della fase di maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai, la superficie oggetto di richiesta di aiuto non sarà utilizzata per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita

Richiedendo per la campagna corrente il sostegno per la **coltivazione del riso**

Dichiara che:

☐ 1

qualora si manifestino condizioni climatiche eccezionali riconosciute che non consentono il raggiungimento della fase di maturazione piena fino alla maturazione piena delle cariossidi, la superficie oggetto di richiesta di aiuto non sarà utilizzata per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita

QUADRO D3 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI DEL SOSTEGNO ACCOCCIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 22 DEL D.M. 7 giugno 2018, n. 5465**Sez. I - Sostegno specifico per il Settore Carne Bovina (art. 21 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)**

Richiedendo per la campagna corrente il premio per le **Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine** che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:☐

di allevare vacche iscritte nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine

☐

di allevare vacche iscritte nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine, di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR (art. 21, comma 3 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)

Si impegna:☐

a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina

1

Richiedendo per la campagna corrente il premio per le **Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine NON iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte** che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Si impegna:☐

a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina

2

Richiedendo per la campagna corrente il premio per **Bovini Macellati**, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:☐

che i bovini per i quali richiede il premio hanno un'età compresa tra 12 e 24 mesi, sono allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione

☐

che i bovini per i quali richiede il premio hanno un'età compresa tra 12 e 24 mesi, sono allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo di almeno 12 mesi prima della macellazione

☐

che i bovini per i quali richiede il premio hanno un'età compresa tra 12 e 24 mesi, sono allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e allevati in conformità a sistemi di qualità nazionali o regionali

☐

che i bovini per i quali richiede il premio sono allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000.

☐

che i bovini per i quali richiede il premio sono certificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" che abroga il 510 del 2006 DOP e IGP.

Si impegna:☐

a mantenere in stalla gli animali per un periodo continuativo di almeno 6 mesi, che terminano alla data di macellazione, e a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina

3

Sez. II - Sostegno specifico per il settore Ovi-Caprino (art. 22 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)

Richiedendo per la campagna corrente il premio per le **Agnelle**, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:☐

di allevare Agnelle da rimonta nell'anno, che fanno parte di greggi che aderiscono a piani regionali di selezione per la resistenza alle scrapie;

☐

di aver escluso dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alle scrapie;

☐

di aver raggiunto l'obiettivo del piano di risanamento (allevamenti dichiarati indenni);

ovvero

☐di **NON** aver raggiunto l'obiettivo del piano di risanamento .**Si impegna:**☐

a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica

1

Richiedendo per la campagna corrente il premio per la **macellazione di ovicapri** che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:☐

che i capi macellati per i quali richiede il premio sono certificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" che abroga il 510 del 2006 DOP e IGP.

Si impegna:☐

a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica

2



Sez. I - Sostegno specifico per il Settore Latte (art. 20 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465)

Richiedendo per la campagna corrente il premio per le **VACCHE DA LATTE** che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:

☒ 1

di essere detentore delle vacche, per le quali richiede il premio, al momento del parto

☒ 2

che i capi appartengono ad allevamenti che rispettino nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari : - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000; - contenuto di proteina superiore a 3,35%, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000

Si impegna:

☒ 3

a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica

Richiedendo per la campagna corrente un **premio aggiuntivo** per le **VACCHE DA LATTE** che partoriscono nell'anno, associate ad un codice di allevamento situato in **zone montane**, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:

☒ 1

che le vacche per le quali richiede il premio aggiuntivo sono associate per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999

Richiedendo per la campagna corrente il premio per le **BUFALE di età superiore ai trenta mesi** che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

Dichiara:

☒ 1

di essere detentore delle bufale, per le quali richiede il premio, al momento del parto

Si impegna:

☒ 2

a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica

CUAA

DOMANDA

QUADRO GD - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'AIUTO "DE MINIMIS" PER IL GRANO DURO AI SENSI DEL DM del 20 maggio 2020, n. 20A03512 pubblicato in G.U. n. 169 del 7 luglio 2020

Superficie richiesta a premio (totale contratti, max 50 ha)

GD1

ettari

are

1

Allega obbligatoriamente:

dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti "de minimis" percepiti negli ultimi 3 anni (art. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000), che si impegna a trasmettere prima del pagamento dell'aiuto richiesto

Fatture di semente certificata

copia del contratto/i

2

Fattura n.	Varietà di semente		Kg. di semente		CUAA intestatario della fattura <small>(da compilare solo se l'intestatario della fattura è diverso dall'intestatario della domanda)</small>	Motivazione
	Codice	Descrizione	Totale	utilizzata dal beneficiario		
1						
2						
3						
4						

Fattura n.	Varietà di semente		Kg. di semente		CUAA intestatario della fattura <small>(da compilare solo se l'intestatario della fattura è diverso dall'intestatario della domanda)</small>	Motivazione
	Codice	Descrizione	Totale	utilizzata dal beneficiario		
5						
6						
7						
8						

3

Riferimenti Contratti di filiera /Impegni - Contratti di coltivazione

Contratto di filiera di riferimento - sottoscritto tra:	allega:			Estremi del contratto	Data di decorrenza (GG/MM/AAAA)	Data di scadenza (GG/MM/AAAA)	Superficie contrattualizzata		Varietà sementi certificate da impiegare				
	Contratto di filiera <small>(da allegare se il campo 1 è di tipo a. o b.)</small>	Impegno / Contratto di coltivazione <small>(da allegare se il campo 1 è di tipo c. o d.)</small>	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - allegato A alle IO AGEA n. 11/2018 <small>(da allegare se il campo 1 è di tipo e. o f.)</small>				ettari	are	codice	descrizione	kg		
1													
2													
3													
4													
5													

4

Le superfici richieste ad aiuto e puntualmente indicate costituiscono una dichiarazione equivalente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) del DM del 20 maggio 2020, n. 20A03512 pubblicato in G.U. n. 169 del 7 luglio 2020

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

In relazione all'obbligo di verificare la regolarità contributiva del richiedente nei casi stabiliti dalla legislazione vigente:

1

1a

1b

DICHIARA non avere l'obbligo di iscrizione agli Enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile) preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

DICHIARA l'assenza di dipendenti (da intendersi per tali i lavoratori subordinati o quelli assunti con contratto di collaborazione);

DICHIARA la posizione contributiva della Pmi riportando, ove necessario, l'opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati Enti previdenziali e indicando i relativi riferimenti normativi

Company General Use

QUADRO P - INDIVIDUAZIONE DELLE PARCELLE

1 I D E N T I F I C A T I V	2 I D E N T I F I C A T I V	3 INTERVENTO RICHiesto A PREMIO / fattispecie riserva nazionale (codice e descrizione)	4 SUPERFICIE RICHiesta A PREMIO Ettari, Are, Centiare	5 I A D P E P N E T T I Z I Z A F I M C E A N V T O	6 OCCUPAZIONE DEL SUOLO DESTINAZIONE D'USO USO QUALITA' VARIETA' (codice e descrizione)	7 SUPERFICIE COLTIVATA Ettari, Are, Centiare



CUAA

NUMERO DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

QUADRO DM - ANTICIPAZIONE IN REGIME DE MINIMIS AI SENSI DELL'ART 10-TER DELLA L. N. 44/2019

Il sottoscritto:

Al fine di usufruire dell'aiuto previsto dal DM n.5932 del 03/06/2019 e smi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

PRENDE ATTO:

- dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Che l'importo ammissibile può essere erogato dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ed al limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, del regolamento (UE) n. 1408/2013.
- che l'importo massimo di aiuti di stato de minimis che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio (l'esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 25.000,00;
- che al fine della determinazione del limite massimo devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici in regime «de minimis» agricolo, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito;
- che in caso di superamento della predetta soglia di € 25.000,00 l'aiuto suindicato non potrà essere concesso;
- che nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, del regolamento (UE) n. 1408/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari;
- che nel caso l'agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell'UE dalla Commissione Europea e l'impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tale soglia, sarà soggetta al recupero della totalità dell'aiuto concesso;

Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, richiede che la domanda unica sopra identificata sia ammessa alla corresponsione del pagamento anticipato in regime de minimis secondo le disposizioni di cui all'art. 10-ter della L.n. 44/2019, applicato dal DM n.5932 del 03/06/2019.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE:

Fatto a: _____

il: _____

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

Tipo documento: _____

N° _____

Data scadenza: _____

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

QUADRO K - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il sottoscritto:

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

In relazione all'obbligo di produrre documentazione antimafia nei casi stabiliti dalla legislazione vigente:

☐**DICHIARA** di essere un Ente Pubblico per il quale non è richiesta la documentazione antimafia☐**DICHIARA** che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e smi.☐**SI IMPEGNA AD ALLEGARE** nel proprio fascicolo aziendale la documentazione per richiedere le informazioni antimafia: dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del D.P.R. n° 445/2000

-

Qualora il richiedente sia una società, è consapevole che, a norma dell'art. 86, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e smi, i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal Prefetto.

-

DICHIARA di essere consapevole che nel caso di pagamento sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e smi, l'Organismo Pagatore AGEA procede al recupero delle somme erogate, qualora non sia stata presentata, nel proprio fascicolo aziendale telematico, la dichiarazione sostitutiva relativa al presente atto amministrativo ai fini della richiesta della certificazione antimafia.

DICHIARA:

☐

di essere agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg.(UE) n. 1307/2013

Qualora sia in possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e le superfici agricole aziendali siano ubicate, in misura minore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, è consapevole che, a partire dal 2016, è obbligato alla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente.

DICHIARA inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00:

- di non essere detenuto o sottoposto a misure cautelare in relazione a reati che comportano come pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art 32 c.p)
- di avere dichiarato, quale agricoltore ai sensi dell'art. 4, lettera a) del Reg.(UE) n. 1307/2013, nel proprio fascicolo aziendale, tutte le informazioni inerenti la propria azienda, su cui esercita una attività agricola ;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Titolo V, Capo II del Reg. (UE) n. 1306/2013 e specificate dal Reg. delegato (UE) n. 640/2014 e dal Reg. (UE) di esecuzione n. 809/2014;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Titolo III e Titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013, recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno; e specificate dal Reg. delegato (UE) n. 639/2014 e dal Reg. (UE) di esecuzione n. 641/2014;
- di essere a conoscenza che la presentazione di una domanda unica con richiesta di pagamento di uno degli aiuti diretti previsti dal D.M. 7 giugno 2018, n. 5465 compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall' art. 45 del Reg. (UE) n. 1307/2013 relativamente al mantenimento delle superfici a prato permanente;
- di essere a conoscenza che la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità delle superfici e, in particolare, delle condizioni di mantenimento che ne specificano l'attitudine agricola;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
- di essere consapevole che l'omessa indicazione dei codici IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice BIC) determina l'impossibilità per l'Organismo Pagatore AGEA di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i termini fissati dalla normativa comunitaria (30 giugno 2023);
- che il codice IBAN indicato nel Quadro A identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN;
- di voler ricevere tutte le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inserito nel fascicolo aziendale. Qualora nel fascicolo aziendale non risulti inserito un indirizzo di posta elettronica certificata dichiara di essere esente dal relativo obbligo e, conseguentemente, di voler ricevere le predette comunicazioni tramite consultazione del SIAN;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere utilizzati dagli Organi ispettivi;
- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'art. 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e secondo le modalità previste dal capo VI del reg. (UE) n. 908/2014;

- di essere a conoscenza che, nel caso di richiesta di aiuto de minimis ai sensi del DM del 20 maggio 2020, n. 20A03512 pubblicato in G.U. n. 169 del 7 luglio 2020, l'aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

☐

di avere presentato la domanda unica esclusivamente in adempimento dell'art. 20, par. 1, comma 2 del reg. (UE) 809/2014, essendo consapevole che è obbligato al rispetto degli impegni di condizionalità per i regimi di sostegno nell'ambito del settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00,

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00:

- di non avere creato artificialmente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per evitare la riduzione dei pagamenti previste ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e disposte dall'articolo 7(3) del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465
- che le superfici per le quali si richiede l'attivazione dei diritti sono superfici ammissibili ai sensi dell'art. 32, paragrafi da 2 a 5 del Reg. (UE) 1307/2013;
- di avere a disposizione alla data del 15 maggio 2022 gli ettari ammissibili abbinati ai diritti all'aiuto;

☐

di non aver presentato altre domande uniche di pagamento nel territorio nazionale

oppure:

☐

che la presente domanda sostituisce la precedente (tale possibilità deve essere esercitata non oltre la scadenza prevista dalla normativa);

☐

di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/77

☐

che non è stato possibile fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta richiesta degli aiuti esclusivamente per problematiche di natura amministrativa o informatica e che, pertanto, completerà la propria richiesta non appena l'impedimento sarà rimosso. Le cause ostative sono relative a:

si impegna:

-

a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;

-

a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a tale scopo autorizza sin d'ora l'Organismo Pagatore AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto;

-

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del codice IBAN indicato nel quadro A, fornendo, contestualmente, l'aggiornata certificazione rilasciata dall'Istituto di credito.

dichiara di accettare eventuali modifiche alla normativa comunitaria e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni;

dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 resa disponibile dall'AGEA sulla Privacy Policy pubblicata sul proprio sito web - www.agea.gov.it;

prende atto che l'Organismo pagatore AGEA, responsabile del procedimento amministrativo della presente domanda di pagamento, comunica tramite il sito www.agea.gov.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati, sezione "Servizi-online", lo stato della pratica, adottando le misure idonee per consentirne la consultazione a distanza (ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 -uso della telematica- e dell'art. 34 della Legge n. 69/2009 -servizi informatici- per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti).

QUADRO K - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il sottoscritto:

E' consapevole che:

- ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, Agea agisce mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;
- ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90 e s.m.i., le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le seguenti modalità:
 - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
 - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.
- l'Organismo pagatore Agea non dà corso alle richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e all'accesso agli atti, presentate dagli interessati, in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.

E' consapevole che:

- dell'obbligo di tenere sempre attivo ed aggiornato il proprio indirizzo PEC;
- che l'Organismo Pagatore AGEA invia le proprie comunicazioni all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) riportata nel Fascicolo Aziendale e che la PEC equivale alla notificazione per mezzo della posta ed ha valore di notifica;
- dell'obbligo di prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del fascicolo aziendale nel SIAN, nel caso in cui l'indirizzo PEC non venga indicato o risulti non valido e che tale consultazione ha valore di notifica.

CONDIZIONALITA'

Il sottoscritto, in relazione al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di quanto prescritto dall'articolo 93(3) del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 64, lettera d) del regolamento (UE) n. 809/2014, dichiara:

- che i dati relativi all'attività agricola e alla superficie agricola della propria azienda sono stati comunicati all'Organismo Pagatore AGEA nel fascicolo
- di essere a conoscenza che in qualità di agricoltore beneficiario di pagamenti indicati all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve conformarsi durante tutto l'anno agli obblighi in materia di condizionalità;
- di essere a conoscenza che, qualora i Criteri di Gestione Obbligatoria o le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali non siano rispettati a causa di atti o omissioni imputabili all'agricoltore, il totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati è ridotto, oppure l'agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti ai sensi degli artt. 97 e 99 del Reg. (UE) n. 1306/2013, del titolo IV del reg. delegato (UE) n. 640/2014 e del Titolo V, capo III del reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014;
- di essere a conoscenza che le riduzioni o esclusioni dal pagamento si applicano anche quando l'inadempienza è imputabile ad atti od omissioni attribuibili al soggetto al quale o dal quale è stata ceduta la superficie agricola.
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei requisiti relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di sanzioni o riduzioni su tutte le domande per le quali la normativa comunitaria impone il rispetto della condizionalità per l'anno civile 2022
- di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 1306/2013, AGEA rende costantemente disponibile sul portale Sian l'elenco dei requisiti relativi alla condizionalità di cui all'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 cui conformarsi per l'anno civile 2022, in ottemperanza a quanto previsto dal DM 10 marzo 2020 n. 2588 e s.m.i e dalla normativa di recepimento regionale. Dichiara altresì di averne preso visione.

E' consapevole che il presente modello di domanda si compone dei Quadri di seguito indicati, i cui dati sono registrati e resi disponibili nel Sian e riproducibili in qualsiasi momento.

<input type="text" value="1"/>	QUADRO A	<input type="text" value="2"/>	QUADRO A1						
<input type="text" value="3"/>	QUADRO B	<input type="text" value="4"/>	QUADRO B2	<input type="text" value="5"/>	QUADRO B3	<input type="text" value="6"/>	QUADRO B4	<input type="text" value="7"/>	QUADRO GD
<input type="text" value="8"/>	QUADRO C	<input type="text" value="9"/>	QUADRO C1	<input type="text" value="10"/>	QUADRO C2	<input type="text" value="11"/>	QUADRO C3	<input type="text" value="12"/>	QUADRO D
<input type="text" value="13"/>	QUADRO D1	<input type="text" value="14"/>	QUADRO D2	<input type="text" value="15"/>	QUADRO D3	<input type="text" value="16"/>	QUADRO D4	<input type="text" value="17"/>	QUADRO P
<input type="text" value="18"/>	QUADRO R2	<input type="text" value="19"/>	QUADRO K	<input type="text" value="20"/>	QUADRO J	<input type="text" value="21"/>	QUADRO DM		

Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, **richiede che la presente domanda sia ammessa all'aiuto** e alla corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (UE) 1307/2013 indicati nei quadri B, C, D del presente modulo.

Apponendo la propria firma nello spazio sottostante, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE:

Fatto a:

il:

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

Tipo documento:

N°

Data scadenza:

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

CUAA _____ NUMERO DOMANDA _____

QUADRO J - AGGIORNAMENTO DEL CATASTO

Il sottoscritto:

1

DICHIARA CHE:

- i dati necessari all'aggiornamento del catasto, ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, indicati nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 16 ottobre 2012, ed in particolare all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), sono quelli indicati nello stralcio del Fascicolo Aziendale allegato (scheda di validazione indicata nella sezione II del Quadro D) che costituisce parte integrante della presente domanda (nota bene: le superfici dichiarate per le singole porzioni (ai fini delle dichiarazioni, al netto delle tare per fossi, scarpate, strade poderali, ecc. e arrotondate ai cento metri quadrati) saranno ricalcolate secondo le specifiche catastali, con l'arrotondamento al metro quadrato e al lordo delle tare);

dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

- le suddette dichiarazioni utili ai fini dell'aggiornamento catastale sono trasmesse da Agea all'Agenzia delle Entrate ed esonerano il soggetto obbligato alla presentazione in catasto della denuncia di variazione reddituale di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- qualora le informazioni, rese ai sensi dell'art. 2, commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche e integrazioni, risultassero incomplete o non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500 e che all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA;
- le eventuali variazioni a valenza catastale, che intervengano a valle della dichiarazione e della ricevuta rilasciata al dichiarante, devono essere rese direttamente all'Agenzia delle Entrate presso il competente Ufficio Provinciale – Territorio;
- la conclusione del procedimento connesso alla dichiarazione catastale avviene al momento del ritiro del duplo, contenente i dati dichiarati, debitamente sottoscritta dal dichiarante e dal soggetto incaricato dell'organismo pagatore o dell'AGEA.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE:

Fatto a: _____ il: _____

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

Tipo documento: _____

N° _____

Data scadenza: _____

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

2

QUADRO M - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA ED ATTESTAZIONE DEL CAA

CUA

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice

Descrizione

1

--	--

2

--	--

3

--	--

4

--	--

5

--	--

6

--	--

7

--	--

8

--	--

9

--	--

10

--	--

CAA:
UFFICIO:
OPERATORE :
ATTESTAZIONI A CURA DELL'UFFICIO:

- 1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
- 2) il produttore ha firmato la domanda;
- 3) il produttore ha firmato il Quadro J-AGGIORNAMENTO DEL CATASTO;
- 4) il produttore ha firmato il Quadro DM-ANTICIPAZIONE IN REGIME DE MINIMIS AI SENSI DELL'ART 10-TER DELLA L. N. 44/2019;
- 5) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
- 6) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

Data: _____

[nome + cognome]

 Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la
compilazione e la stampa della domanda

Il sottoscritto, in qualità di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxx,
dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore [op]

[nome + cognome] in qualità di

 Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA
(o del responsabile di livello superiore)
